

**Comune di Cologno al Serio**  
Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**CONTRO I MALTRATTAMENTI,**  
**SULLA DETENZIONE E LA TENUTA**  
**DEGLI ANIMALI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 75 IN DATA 27/11/2007

## **Capitolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **Principi fondamentali. Scopo e campo d'applicazione**

Il presente Regolamento disciplina la tutela degli animali nel Comune di Cologno al Serio, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.

In particolare si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO il 15.10.1978, ed alla *Convenzione Europea per la protezione degli animali d'affezione*, adottata a Strasburgo il 13.11.1987.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di determinate categorie di animali, il presente Regolamento si applica ai seguenti animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito:

- pesci
- anfibi
- rettili
- uccelli
- mammiferi

#### **Art. 2**

#### **Valori etici e culturali**

Il Comune di Cologno al Serio, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Cologno al Serio individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune sostiene la validità etica e morale di tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali, riconoscendo la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Il Comune opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi, valorizzando altresì la tradizione e la cultura animalista ed incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art. 3**

#### **Definizioni e ambito di applicazione**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e alla L.R. Lombardia 20.07.2006, n. 16, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Cologno al Serio.

Le norme previste dal presente Regolamento (devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del presente articolo.

### **Art. 4**

#### **Segnalazione e autorizzazione**

L'attivazione delle seguenti strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, è consentita previa richiesta e/o comunicazione da parte dell'interessato al competente Ufficio comunale, fatto salvo il parere dell'Ufficio Ecologia che, a sua volta, acquisirà il preventivo parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. 320/54 per le fattispecie per cui è previsto:

- a) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi;
- b) gattili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento;
- c) stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali
- d) negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all'ingrosso, toelettature;
- e) mostre ed esposizioni;

Stalle/scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico all'interno del centro abitato eventualmente saranno autorizzate in deroga, previa valutazione caso per caso, ai sensi dell'art. 234 T.U.LL.SS. 1265/1934;

Il possesso di un numero limitato di animali a scopo amatoriale (cani, gatti ed altre specie normalmente tenute in ambito domestico, condotto in locali ad uso abitativo, non è soggetto ad autorizzazione.

A tale proposito, in relazione a cani, gatti e furetti si definisce quale "numero limitato di animali" un numero di animali non superiore a quanto stabilito nell'art. 3.10.10 del Regolamento Locale di Igiene e pertanto:

- 2 cani (se di grossa taglia) più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 cani (se di piccola taglia) più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 gatti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento;
- 4 furetti più eventuale cucciolata fino allo svezzamento.

Gli animali dovranno essere tenuti in strutture idonee poste ad una distanza non inferiore a metri 10 dalle abitazioni più vicine, esclusa quella del conduttore.

## **Art. 5**

### **Anagrafe canina - identificazione dei cani mediante microchip**

Ai sensi degli art. 1 - commi 1 e 2 - della Legge Regionale 08.09.19787, n. 30 "Prevenzione del Randagismo – Tutela degli animali e della salute pubblica" che ha stabilito l'istituzione dell'anagrafe canina e della Circolare Direzione Generale Sanità 56/2002 Regione Lombardia - "Anagrafe canina - Introduzione del sistema identificativo dei cani mediante l'utilizzo dei microchip", è fatto obbligo ai proprietari di cani di identificare gli stessi mediante l'inoculazione sottocutanea di un microchip. L'applicazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari del Servizio Sanitario Nazionale o da veterinari liberi professionisti accreditati.

## **Art. 6**

### **Custodia adeguata dell'animale**

Sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Regolamento i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali.

Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Ogni animale dovrà essere accudito in modo tale da evitare inutili condizioni di sofferenza o di stress.

A tal fine il possessore dovrà custodirli nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie custodita.

Gli animali, di proprietà o a qualsiasi titolo detenuti, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra.

Ove necessario, dovrà essere garantito idoneo riparo dal sole e dalla calura.

La cuccia non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. I locali, i boxes, i recinti ed ogni altro ricovero adibito alla custodia degli animali devono essere tenuti in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

E' vietato tenere animali in balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

I balconi di cui sopra devono in ogni caso essere tali da poter garantire il benessere psico-fisico dell'animale che ospitano.

E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

L'utilizzo di sistemi di correzione, in particolare durante l'educazione o l'addestramento, deve essere limitato alle situazioni indispensabili, i predetti sistemi non devono risultare cruenti e comunque ne è vietato l'abuso.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

E' vietato su tutto il territorio comunale vendere animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione semi-eretta, la possibilità di sdraiarsi e quella di cambiare posizione, al fine di ridurre il rischio di lesioni in caso di incidenti.

L'uso di mezzi e strumenti di contenzione momentanea è consentito solo se necessario e applicato con modalità corrette, quali definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente.

E' vietato lasciare gli animali, se non per brevissimi spazi di tempo, nell'abitacolo delle auto in sosta, in modo particolare in condizioni meteorologiche di forte calura o di freddo elevato.

E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria – Direzione generale della Sanità animale del 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”, è vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI, con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia.

Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita.

E' vietato stabulare animali in strutture che non permettano la posizione eretta, il decubito ed ogni altra postura tipica della specie.

E' vietato possedere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone; valutazioni caso per caso saranno definite dal Veterinario ufficiale territorialmente competente e/o dall'Ufficio Ecologia Comunale.

Chiunque possiede a qualsiasi titolo un animale, è ritenuto responsabile della sua custodia e della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

## **Art. 7**

### **Nutrizione**

Ogni animale custodito deve avere accesso ad una quantità di acqua e di cibo adeguati alla specie ed età, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

## **Art. 8**

### **Cura**

Il possessore controlla lo stato di salute degli animali e le strutture di detenzione; elimina i difetti delle stesse che potrebbero compromettere le condizioni di benessere degli animali, oppure prende altri adeguati provvedimenti.

Il possessore deve provvedere affinché gli animali feriti o malati ricevano immediatamente un trattamento appropriato.

## **Art. 9**

### **Ricovero**

I requisiti per l'attivazione delle strutture di cui all'art. 4, dovranno essere conformi alle norme specifiche in materia ove esistenti, compreso il presente Regolamento, e devono essere finalizzate a:

- garantire il benessere degli animali;
- prevenire la diffusione di malattie;
- prevenire l'insorgere di inconvenienti igienici.

Il possessore deve provvedere ad un ricovero per gli animali, in rapporto alle condizioni climatiche e alle necessità della specie.

Gli animali non devono essere tenuti al buio o esposti costantemente ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo.

Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere una adeguata illuminazione artificiale, come codificato dalle normative vigenti.

I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi, in modo che gli animali ospitati possano reggersi, coricarsi e muoversi liberamente in uno spazio vitale adeguato alle necessità della specie e devono essere costruiti in modo tale da evitare lesioni agli animali.

Le voliere devono avere dimensioni tali da permettere all'uccello di dimensioni maggiori l'apertura alare completa. Le vasche/acquari devono avere dimensioni atte a permettere agli animali di potersi muovere liberamente.

## **Capitolo II**

### **Animali domestici**

#### **Art. 10**

#### **Specie domestiche**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali *da reddito* (equini, bovini, suini, ovini e caprini, conigli e volatili domestici) e gli animali genericamente definiti *da affezione* (cani, gatti e altre specie normalmente tenute in ambito domestico, di cui alla successiva Sezione II.

#### **Sezione I – Animali da reddito**

Per quanto riguarda gli animali da reddito si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

#### **Art. 11**

#### **Detenzione degli equidi**

Le dimensioni minime dei ricoveri sono definite nell'allegato 1 (equidi) del presente Regolamento.

Qualora gli equidi siano custoditi in recinti all'aperto, deve essere previsto un idoneo riparo.

## Sezione II – Animali d'affezione

### **Art. 12**

#### **Cani**

I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all'aperto.

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai parametri indicati nell'allegato 2 del presente Regolamento, che costituiscono comunque la *misura minima* e avranno efficacia sino a quando non entreranno in vigore i Regolamenti di attuazione della L.R. 16/2006 che detaglieranno i requisiti strutturali e gestionali delle varie tipologie di ricovero.

I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere (ad eccezione di quelli custoditi nei canili sanitari).

Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato.

Qualora si renda necessario, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero.

La catena deve essere mobile, con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di adeguata lunghezza e comunque non inferiore a mt. 2,0; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere.

E' vietato l'allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.

Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani e per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.

I cani devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dalle ordinanze comunali specifiche in materia.

I cani con proprietario sconosciuto rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Cologno al Serio devono essere segnalati per la successiva cattura alla Polizia Locale.

### **Art. 13**

#### **Gatti**

Per "*gatto libero*" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

Per "*habitat*" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Per "*gattari*" si intendono le persone che volontariamente e gratuitamente si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà.

I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

I gatti liberi e le colonie feline che vivono nel territorio comunale sono protetti ai sensi dell'art. 9) comma 1 della L.R. 20.07.2006, n. 16, sono posti sotto la tutela del Sindaco ed hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure.

Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Cologno al Serio procederà

a querelare e/o a denunciare gli autori ai sensi degli articoli 638 e 727 del Codice Penale.

I gatti ricoverati in gabbie o locali, devono poter disporre degli spazi descritti nell'allegato 3 (gatti) del presente Regolamento.

I ricoveri per gatti nei gattili devono essere muniti di contenitori per gli escrementi, devono essere dotati di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

*E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde o altro.*

Di norma le colonie feline che vivono in libertà sul territorio non possono essere spostate dal luogo dove si sono stabilite, salvo espressa previsione delle Autorità competenti, previo parere del Veterinario ufficiale territorialmente competente.

La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere, come previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 Volatili**

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

#### **Art. 15 Dimensioni delle gabbie**

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche

etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art. 16 Animali acquatici**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

**Art. 17**  
**Altre specie tenute in ambito domestico**

Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. Per i piccoli mammiferi più frequentemente commercializzati sono definiti specifici requisiti nell'allegato 4 (piccoli mammiferi) del presente Regolamento.

**Capitolo III**  
**Animali selvatici ed esotici**

**Art. 18**  
**Definizione**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali selvatici o esotici tutti gli animali eccettuati quelli domestici così come definiti dall'art. 9.

**Art. 19**  
**Condizioni di custodia**

Gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente, devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d'origine in applicazione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale vigente in materia; devono essere comunque rispettate le condizioni previste nel precedente Capitolo 1.

E' vietato tenere animali selvatici o esotici alla catena o legati al trespolo.

**Capitolo IV**  
**Divieti**

**Art. 20**  
**Abbandono di animali**

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle vigenti leggi e di fauna selvatica autoctona legalmente immessa sul territorio a fini di ripopolamento ittico – venatorio.

**Art. 21**  
**Avvelenamento di animali**

E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Autorità Giudiziaria tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui

gli avvelenamenti si sono verificati.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà richiedere alla Provincia l'emanazione di provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

## **Art. 22** **Spettacoli vietati**

Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli e le mostre mercato/esposizioni che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

In particolare sono vietati:

- a) i combattimenti tra animali;
- b) l'uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili;
- c) le corride;
- d) il lancio delle anatre in acqua;
- e) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate;
- f) altre manifestazioni simili.

## **Art. 23** **Premi vincita**

E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di

manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività, ovvero per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale ovvero degli enti giuridici) e nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **Art. 24** **Esibizione di animali**

E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai sei mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati amministrativamente a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Sanitario.

## **Art. 25** **Vendita di animali, registrazione della movimentazione**

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili).

Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione. *Il divieto viene*

*meno nel caso in cui agli animali venga garantito uno spazio adeguato rapportato alle loro dimensioni.*

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento.

Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al precedente articolo 14 relativo alle dimensioni delle gabbie.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Sul registro i dati relativi agli animali devono essere riportati in modo da consentirne l'identificazione.

## **Art. 26** **Pratiche vietate**

Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;
- b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, particolarmente in caso di temperature ambientali elevate o rigide;
- c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata aerazione;
- d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.  
E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.
- e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie, fatto salvo quanto indicato all'art. 6 del presente Regolamento.

E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con pavimentazione tale da arrecare danno o malessere all'animale, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie.

Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) è fatta eccezione per motivazioni sanitarie documentate.

## **Cap. V**

### **Esposizioni e manifestazioni**

#### **Art. 27**

##### **Autorizzazioni**

Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Cologno al Serio, deve richiedere l'autorizzazione del competente Ufficio comunale, previo parere dell'Ufficio Ecologia che, a sua volta, acquisirà il preventivo parere dei competenti servizi della ASL di Bergamo con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura

Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune - Ufficio Ecologia - almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

#### **Art. 28**

##### **Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.**

Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell'allegato 5 al presente Regolamento.

Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli allegati 2 e 3 al presente Regolamento, in relazione alla specie interessata.

#### **Art. 29**

##### **Prescrizioni**

Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.

Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.

E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.

Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.

Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia, che gli animali stessi.

Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.

Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.

### **Art. 30**

#### **Identificazione**

Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere stati preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno inoltre essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.

I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.

Per tutte le altre specie animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente. In particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 come modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 31**

#### **Limite di età**

Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.

### **Art. 32**

#### **Registri**

E' fatto obbligo per i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione. Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

### **Art. 33**

#### **Trasporto**

Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati ove previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

### **Art. 34**

#### **Trattamenti sanitari**

Per i cani e i gatti esposti è consigliabile la vaccinazione contro le principali malattie della specie, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari e le indicazioni e prescrizioni che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

### **Art. 35**

#### **Garanzie e controllo sanitario**

Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.

Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.

L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti, fatta salva l'eventuale vigilanza ufficiale eventualmente disposta dal Dipartimento Veterinario dell'A.S.L.

Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.

Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.

Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.

L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente in materia.

Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.

## **Capitolo VI Adeguamenti e Sanzioni Amministrative**

### **Art. 36 Adeguamenti**

Le attività già esistenti, di cui all'art. 3 comma 1, dovranno adeguare le proprie strutture in conformità alle norme del presente Regolamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

### **Art. 37 Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento**

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

### **Art. 38 Sanzioni**

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dall'art. 21 della L.R. 16/2006 e per quanto non sia ivi contemplato, con la sanzione di cui all'art. 7/bis "Sanzioni Amministrative" e successivi, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni

delle disposizioni dei Regolamenti comunali e provinciali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, da determinarsi con specifica ordinanza in conformità della disciplina generale di cui agli articoli della Legge 24 novembre 1981 n. 689: "Modifiche al Sistema penale".

## ALLEGATI

La detenzione non conforme ai parametri di cui ai seguenti allegati, può essere autorizzata dal Comune di Cologno al Serio su parere dei Servizi Veterinari della ASL competente, in seguito a motivata richiesta.

### ALLEGATO N. 1 EQUIDI

#### Dimensioni minime per ricoveri di equidi.

		BOX	POSTA
EQUIDI DA CORSA		3m x 3,5m	
EQUIDI SELEZIONATI DA RIPRODUZIONE	Stalloni	4m x 5m	
	Fattrice + redo	4m x 4m	
	Fattrice	3m x 3,50m	
EQUIDI DA SELLA, DA TURISMO, DA MACELLO A FINE CARRIERA. **	Taglia grande	3m x 3,50m	2,20m x 3,50m
	Taglia media	2,50m x 3m	1,80m x 3,00m
	Taglia piccola	2,20m x 2,80m	1,60m x 2,80m

L' altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 2,70 m di media ( 2,50 per cavalli di taglia piccola) e comunque sarà oggetto di valutazione caso per caso.

Di regola il lato minore è quello frontale.

\*\* **Taglia grande** = equidi “pesanti” o da traino.

**Taglia media** = equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche

**Taglia piccola** = equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45m (pony).

**DEROGHE NEL CASO IL CAVALLO DISPONGA GIORNALMENTE DI SPAZI ULTERIORI (PADDOCK, TONDINI, GIOSTRE).**

## ALLEGATO N. 2 CANI

<b>DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO</b>			
<b>Peso del cane In Kg</b>	<b>Superficie <u>minima</u> del pavimento del box coperto/cane in mq.</b>	<b>Superficie <u>minima</u> adiacente al box per il movimento del cane</b>	
		<b>Fino a 3 cani mq. per ogni cane</b>	<b>Oltre a 3 cani mq. per ogni cane</b>
<b>MENO DI 10</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>
<b>DA 11 – 30</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>
<b>PIU' DI 30</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>

NOTA 1: i cani devono giornalmente uscire all'aperto secondo il loro bisogno

NOTA 2: il rapporto fra lato piu' corto e lato piu' lungo non deve essere inferiore ad un terzo.

**ALLEGATO N. 3 GATTI****A) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE BREVI (INFERIORI A 60 GIORNI)**

<b>NUMERO O GATTI</b>	<b>UNITA' DI TENUTA A</b>	<b>SUPERFICIE MQ.</b>	<b>ALTEZZA CM.</b>
<b>1</b>	<b>BOX</b>	<b>1</b>	<b>0,80</b>
<b>2</b>	<b>BOX</b>	<b>1,5</b>	<b>0,80</b>
<b>3</b>	<b>BOX</b>	<b>2,0</b>	<b>0,80</b>
<b>4</b>	<b>BOX</b>	<b>2,5</b>	<b>0,80</b>
<b>5</b>	<b>BOX</b>	<b>3,0</b>	<b>0,80</b>

**B) DETENZIONE DI GATTI PER PERMANENZE LUNGHE (SUPERIORI A 60 GIORNI)**

<b>NUMERO GATTI</b>	<b>SUPERFICIE DI SUOLO MQ.</b>	<b>ALTEZZA MINIMA CM.</b>
<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>100</b>
<b>2</b>	<b>2,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>2,00</b>	<b>150</b>
<b>4</b>	<b>2,50</b>	<b>150</b>
<b>5</b>	<b>3,00</b>	<b>150</b>
<b>6</b>	<b>3,50</b>	<b>180</b>
<b>7</b>	<b>4,00</b>	<b>180</b>
<b>8</b>	<b>4,50</b>	<b>180</b>
<b>9</b>	<b>5,00</b>	<b>180</b>
<b>10</b>	<b>5,50</b>	<b>180</b>

**NOTA 1: il rapporto fra lato piu' corto e lato piu' lungo non deve essere inferiore ad un terzo.**

**ALLEGATO N. 4 PICCOLI MAMMIFERI** (specie indicative ma non esaustive)

A)

<b>SPECIE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>ALTEZZA</b>
<b>CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'</b>	<b>DA 1 A 5 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA')</b>	<b>Mq. 0,35</b>	<b>cm. 40</b>
<b>CONIGLIO NANO CAVIA DOMESTICA SCOIATTOLO GIAPPONESE RATTO CINCILLA'</b>	<b>MASSIMO 2 ADULTI</b>	<b>Mq. 0,45</b>	<b>cm. 60</b>

B)

<b>SPECIE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>ALTEZZA</b>
<b>TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA</b>	<b>MASSIMO 2 CUCCIOLI O ADULTI</b>	<b>Mq. 0,10</b>	<b>cm. 25</b>
<b>TOPO DOMESTICO CRICETO DORATO O RUSSO GERBILLO DELLA MONGOLIA</b>	<b>DA 2 A 10 CUCCIOLI (MASSIMO 2 MESI DI ETA') OPPURE MASSIMO 4 ADULTI</b>	<b>Mq. 0,16</b>	<b>cm. 40</b>

C)

<b>SPECIE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>SUPERFICIE</b>	<b>ALTEZZA</b>
<b>FURETTO</b>	<b>MASSIMO 4 CUCCIOLI</b>	<b>Mq. 0,35</b>	<b>cm. 40</b>
<b>FURETTO</b>	<b>MASSIMO 2 ADULTI</b>	<b>Mq. 0,40</b>	<b>cm. 70</b>

**NOTA 1** : il rapporto fra lato piu' corto e lato piu' lungo non deve essere inferiore ad un terzo.

**NOTA 2** : per il furetto sono necessarie almeno due ore al giorno di permanenza fuori dalla gabbia.

**NOTA 3** : le femmine partorienti o con cuccioli fino a 30 giorni di eta', di tutte le specie elencate, devono essere isolate in gabbie singole.

**ALLEGATO N. 5****ESPOSIZIONI DI CANI E GATTI AVENTI DURATA INFERIORE ALLE 48 ORE**

<b>NUMERO CANI</b>	<b>UNITA' DI TENUTA</b>	<b>PESO VIVO &lt; 8 KG. MQ.</b>	<b>ALTEZZA A CM.</b>	<b>PESO VIVO DA 8 KG A 20 KG MQ.</b>	<b>ALTEZZA A CM.</b>	<b>PESO VIVO &gt; 20 KG MQ.</b>	<b>ALTEZZA A CM.</b>
<b>1</b>	<b>GABBIE</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>2,00</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	<b>GABBIE</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,80</b>	<b>3,00</b>	<b>120</b>
<b>3</b>	<b>GABBIE</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,00</b>	<b>0,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>NUMERO GATTI</b>	<b>UNITA' DI TENUTA</b>	<b>SUPERFICIE MQ.</b>	<b>ALTEZZA A CM.</b>
<b>Max 2</b>	<b>GABBIE</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>da 2 a 5</b>	<b>GABBIE</b>	<b>1,20</b>	<b>0,60</b>

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 21.11.2007, pubblicata all'Albo comunale il 12.12.2007 e sino al 27.12.2007, divenuta esecutiva il 22.12.2007, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dalla Residenza comunale, addì 13.02.2008

IL SINDACO  
F.to Roberto Legramanti (LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Vittorio Fortunato